



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa della Consigliera regionale On. Avv. FILOMENA GRECO

ISTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE E DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA MEDICINA DI GENERE

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	3
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA	4
Articolo 1.....	7
Articolo 2	7
Articolo 3	7
Articolo 4	8
Articolo 5	8
Articolo 6	8
Articolo 7	9
Articolo 8	9
Articolo 9	9

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante: Istituzione della rete regionale e dell'osservatorio regionale per la medicina di genere

La presente iniziativa legislativa è preordinata a dare piena ed esaustiva attuazione, nell'alveo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), ai precetti normativi introdotti dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Tale corpus normativo ha formalmente recepito la medicina di genere quale parametro essenziale per il perseguimento dell'appropriatezza clinica, dell'equità distributiva e della qualità delle prestazioni assistenziali.

La medicina di genere si configura come un paradigma metodologico innovativo nella pratica clinica e nella sanità pubblica, muovendo dal presupposto scientifico che il dimorfismo biologico e le determinanti socioculturali connesse all'identità di genere influenzino in modo determinante l'eziopatogenesi, la sintomatologia e la risposta farmacodinamica alle terapie. L'integrazione di tale approccio nei sistemi sanitari rappresenta un obiettivo strategico prioritario, in conformità agli indirizzi sanciti in sede sovranazionale ed europea.

Il quadro regolatorio statale ha stabilito l'adozione del "Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere" e l'istituzione di un Osservatorio Nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con funzioni di monitoraggio e coordinamento. In virtù del riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, residua in capo alle Regioni l'onere di declinare operativamente tali direttrici nei rispettivi ordinamenti sanitari.

La proposta si pone altresì in coerenza con il Decreto del Ministero della Salute 13 giugno 2019 recante l'adozione del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, nonché con gli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della Strategia per la Parità di Genere dell'Unione Europea, che riconoscono l'integrazione della prospettiva di genere quale elemento fondamentale per il miglioramento degli esiti di salute e per il contrasto alle disuguaglianze nell'accesso alle cure.

In linea con le migliori pratiche già adottate da altre realtà regionali, la presente proposta di legge delinea un modello organizzativo basato sulla trasversalità e sulla valorizzazione delle risorse umane e strumentali già in dotazione, rifuggendo dalla creazione di nuovi oneri burocratici.

Particolare attenzione è riservata alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari, con riferimento alle differenze di sesso e genere nella prevenzione, nel riconoscimento dei sintomi, nella diagnosi, nel trattamento e nei percorsi assistenziali. In tale ambito, l'Osservatorio concorre alla rilevazione dei fabbisogni formativi e al monitoraggio delle attività realizzate nel Servizio sanitario regionale, anche ai fini della programmazione della formazione ECM.

Al fine di rendere effettive le funzioni attribuite all'Osservatorio regionale e alla Rete regionale per la medicina di genere, sono previste specifiche risorse per le attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati, predisposizione di indicatori e rapporti, supporto tecnico-scientifico, coordinamento della Rete, divulgazione e rilevazione dei fabbisogni formativi. La partecipazione all'Osservatorio resta a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di riconoscere ai componenti esterni esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.

La proposta si compone di nove articoli. L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo. L'articolo 2 istituisce la Rete regionale per la medicina di genere e ne disciplina le funzioni e la composizione. L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio regionale per la medicina di genere e ne definisce le funzioni. L'articolo 4 disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'articolo 5 prevede l'adozione del Piano regionale per la medicina di genere e ne individua i principali ambiti di intervento. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale degli operatori sanitari. L'articolo 7 disciplina il monitoraggio dell'attuazione della legge, la relazione annuale e la clausola valutativa. L'articolo 8 demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento di attuazione. L'articolo 9 reca la norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
2	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
3	Funzioni dell'Osservatorio regionale per la medicina di genere	C	P	Spesa corrente ricompresa nell'autorizzazione complessiva di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028
4	Composizione e funzionamento dell'Osservatorio	C	P	Spesa corrente ricompresa nell'autorizzazione complessiva di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028; quota massima euro 5.000,00 annui per rimborsi spese documentate dei componenti esterni
5	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
6	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
7	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
8	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	0
9	Norma finanziaria	C	P	Euro 50.000,00 per l'anno 2027 ed euro 50.000,00 per l'anno 2028

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta di legge prevede, per il funzionamento dell'Osservatorio regionale e della Rete regionale per la medicina di genere, un onere massimo pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

In particolare, l'istituzione e il funzionamento della Rete regionale per la medicina di genere di cui all'articolo 2 sono assicurati attraverso i referenti individuati nell'ambito delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti sul territorio regionale, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Osservatorio regionale per la medicina di genere di cui agli articoli 3 e 4 opera presso il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e servizi sociosanitari. Le risorse autorizzate sono destinate alle attività necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'Osservatorio e alla Rete, con particolare riferimento al monitoraggio, alla raccolta e all'elaborazione dei dati, alla predisposizione di indicatori e rapporti, al supporto tecnico-scientifico, alle attività di coordinamento e divulgazione, nonché alla rilevazione dei fabbisogni formativi e al monitoraggio delle attività di formazione in medicina di genere.

La partecipazione all'Osservatorio resta a titolo gratuito. Nell'ambito dell'importo complessivo di euro 50.000,00 annui, una quota non superiore a euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 può essere destinata al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate dai componenti esterni dell'Osservatorio.

Le attività di monitoraggio, raccolta, elaborazione e analisi dei dati previste dall'articolo 3 sono svolte nel rispetto dei flussi informativi definiti a livello statale e nell'ambito delle attività istituzionali delle strutture competenti, senza l'istituzione di nuove strutture amministrative o l'acquisizione di nuove dotazioni organiche.

La predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 5 è effettuata dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni di programmazione sanitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le iniziative formative previste dall'articolo 6 sono realizzate nell'ambito delle attività formative del Servizio sanitario regionale e della programmazione dell'Educazione continua in medicina (ECM), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le risorse autorizzate per il funzionamento dell'Osservatorio e della Rete non sono destinate al finanziamento diretto delle attività formative di cui all'articolo 6, ma possono essere utilizzate per la rilevazione dei fabbisogni formativi e per il monitoraggio delle attività realizzate.

Le attività di monitoraggio e di predisposizione della relazione annuale previste dall'articolo 7 sono svolte dall'Osservatorio e dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Il regolamento previsto dall'articolo 8 ha natura attuativa e organizzativa ed è adottato nel rispetto delle risorse autorizzate dalla presente legge.

Per la realizzazione delle attività previste possono essere utilizzate risorse derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali già disponibili a legislazione vigente e coerenti con le finalità della proposta. Gli oneri derivanti dalla proposta sono quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2027 ed euro 50.000,00 per l'anno 2028, per complessivi euro 100.000,00 nel biennio 2027-2028. Per l'anno 2026 non sono previsti oneri.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale destinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione recanti spese di parte corrente, allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo U9200306501 del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 2026-2028.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, per le attività compatibili con le relative finalità, finanziamenti europei e nazionali, nonché risorse regionali già stanziare a legislazione vigente.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 20 / Programma 03 / Titolo 1	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00	euro 100.000,00
Totale	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00	euro 100.000,00

Copertura: fondo speciale destinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione recanti spese di parte corrente – Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” capitolo U9200306501.

Proposta di legge recante: Istituzione della rete regionale e dell'osservatorio regionale per la medicina di genere

ARTICOLATO

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), promuove l'integrazione della medicina di genere nelle politiche sanitarie regionali, quale strumento volto a favorire l'efficacia e la personalizzazione dei percorsi di cura.
2. La Regione riconosce la rilevanza clinica ed epidemiologica delle variabili biologiche e socioculturali connesse al sesso e al genere e ne promuove il monitoraggio ai fini della riduzione delle disuguaglianze di salute, in coerenza con il Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere adottato ai sensi della normativa statale vigente.

Articolo 2

(Rete regionale per la medicina di genere)

1. È istituita la Rete regionale per la medicina di genere, con funzioni operative e consultive per il coordinamento delle attività assistenziali, formative e di ricerca sul territorio regionale.
2. La Rete promuove altresì la collaborazione con le Università, i centri di ricerca e gli enti del terzo settore operanti nell'ambito della tutela della salute e delle differenze di genere.
3. La Rete è composta da referenti individuati presso:
 - a) le Aziende sanitarie provinciali (ASP);
 - b) le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere universitarie (AOU);
 - c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) operanti sul territorio.
4. Ciascun ente indicato al comma 3, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nomina un referente per la medicina di genere mediante proprio atto.
5. Le modalità di funzionamento della Rete sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 8.

Articolo 3

(Osservatorio regionale per la medicina di genere)

1. È istituito, presso il dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociosanitari, l'Osservatorio regionale per la medicina di genere, che opera avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'articolo 9.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitoraggio dei livelli di attuazione delle linee guida nazionali nel contesto regionale;
 - b) analisi dei dati epidemiologici disponibili secondo criteri di disaggregazione per sesso e genere;
 - c) supporto tecnico alla programmazione sanitaria e alla definizione dei Piani Sanitari Regionali (PSR);
 - d) interlocuzione istituzionale con l'Osservatorio Nazionale presso l'ISS;
 - e) promozione della raccolta e dell'analisi dei dati sanitari disaggregati per sesso e genere, ove tecnicamente possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - f) elaborazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di medicina di genere;
 - g) rilevazione dei fabbisogni formativi in materia di medicina di genere e monitoraggio delle attività di formazione e aggiornamento professionale realizzate nell'ambito del Servizio sanitario regionale, anche ai fini della formulazione di proposte per la programmazione regionale della formazione ECM.

3. La raccolta e l'elaborazione dei dati di cui al comma 2, lettere b) ed e), avvengono nel rispetto dei flussi informativi definiti a livello statale e della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Articolo 4

(Composizione e modalità di funzionamento)

1. L'Osservatorio è composto da un rappresentante della Regione, nonché, previa intesa con gli enti di appartenenza:
 - a) dai referenti della Rete di cui all'articolo 2;
 - b) da un delegato per ciascuna Università della Calabria, da esse designato;
 - c) da un rappresentante per ciascun ordine delle professioni sanitarie, da esso designato.
2. Possono inoltre partecipare ai lavori dell'Osservatorio, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti del Terzo settore operanti nel campo della promozione della salute, della medicina di genere e delle pari opportunità, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi o gettoni di presenza. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute e alle attività istituzionali dell'Osservatorio, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di trattamento di missione dei dirigenti regionali, nel limite complessivo massimo di euro 5.000,00 annui e comunque nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge.
4. Le modalità operative e le procedure di convocazione dell'organismo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 8.

Articolo 5

(Piano regionale per la medicina di genere)

1. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio, adotta con cadenza triennale il Piano regionale per la medicina di genere.
2. Il Piano definisce le linee di intervento strategico riguardanti la prevenzione primaria e secondaria, l'aggiornamento dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), la ricerca traslazionale e la formazione continua (ECM).
3. Il Piano regionale è predisposto in coerenza con il Piano nazionale per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, con le previsioni di cui al decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) e in coerenza con il vigente Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il Programma operativo della Regione Calabria ed individua azioni finalizzate a:
 - a) promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli operatori del Servizio sanitario regionale;
 - b) favorire la ricerca clinica e traslazionale orientata alle differenze di sesso e genere;
 - c) sostenere la partecipazione a programmi e bandi nazionali ed europei dedicati alla medicina di genere;
 - d) integrare l'approccio di genere nei percorsi di prevenzione, assistenza territoriale, salute mentale e sociosanitaria.
4. Il primo Piano regionale per la medicina di genere è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle attività formative del Servizio sanitario regionale e della programmazione dell'Educazione continua in medicina (ECM), iniziative finalizzate alla diffusione della medicina di genere e all'aggiornamento professionale degli operatori sanitari, con particolare riferimento

alle differenze di sesso e genere nella prevenzione, nel riconoscimento dei sintomi, nella diagnosi, nel trattamento e nei percorsi assistenziali.

2. Le attività formative sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Monitoraggio, relazione annuale e clausola valutativa)

1. L'Osservatorio regionale per la medicina di genere trasmette annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione contiene in particolare informazioni su:

- a) attività svolte dalla Rete regionale per la medicina di genere;
- b) risultati delle attività formative realizzate;
- c) principali dati epidemiologici disponibili disaggregati per sesso e genere;
- d) livello di attuazione del Piano regionale per la medicina di genere;
- e) eventuali criticità riscontrate e proposte di miglioramento.

3. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti in termini di miglioramento dell'equità, dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie, avvalendosi delle relazioni predisposte dall'Osservatorio regionale per la medicina di genere.

Articolo 8

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità operative per l'istituzione e il funzionamento della Rete regionale e dell'Osservatorio regionale per la medicina di genere, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1, le aziende del Servizio sanitario regionale provvedono alla designazione dei referenti di cui all'articolo 2.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio regionale per la medicina di genere e della Rete regionale per la medicina di genere, determinati nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale destinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione recanti spese di parte corrente, allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo U9200306501 del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 2026-2028.

2. Le attività previste dalla presente legge sono realizzate dalle strutture regionali e dagli enti del Servizio sanitario regionale interessati nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e delle risorse finanziarie autorizzate dal comma 1.

3. Le attività previste dalla presente legge possono essere sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante il ricorso a finanziamenti europei e nazionali, nonché a risorse regionali già stanziati a legislazione vigente e coerenti con le finalità della presente legge.

4. Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

F.to On. Avv. Filomena Greco